Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 190 del 21 agosto 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 agosto 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO **5 agosto 1947, n. 778.**

Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 778.

Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, concernente il nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII al presente decreto.

Art. 2.

Salvo quanto stabilito nel successivo art. 8, sono aumentate del 30 per cento le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 maggio 1947 per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente art. 1.

Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento nelle misure previste dall'art. 1 — secondo comma — del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 3.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dei precedenti articoli non hanno effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate in detti articoli.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai compensi per lavoro straordinario, al premio giornaliero di presenza, alla tredicesima mensilità, nonchè ai cottimi ed ai soprassoldi percentuali di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585. Al personale dipendente dall'Amministrazione postelegrafonica e da quella delle Ferrovie dello Stato è data facoltà di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, qualora risulti più favorevole del premio di interessamento fruito dal personale predetto in base ai rispettivi ordinamenti speciali.

Art. 4.

L'importo dell'assegno personale, previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dei precedenti articoli 1 e 2.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, e vanno aumentati del 30 per cento.

Al personale che al 1° giugno 1947 consegua un miglioramento economico complessivo per stipendio, paga o retribuzione e assegni personali di cui sopra, che non superi di almeno 2500 lire mensili lorde il trattamento complessivo spettante agli stessi titoli al 31 maggio 1947, è attribuito un assegno *ad personam* dell'importo necessario per raggiungere l'indicato beneficio di lire 2500. L'assegno stesso è riassorbibile negli aumenti che si verifichino, a qualsiasi titolo, nello stipendio, paga o retribuzione, per cause diverse dalla prima attuazione del presente decreto considerata rispetto al grado ed alla posizione di anzianità rivestiti al 31 maggio 1947.

Salvo quanto disposto dai precedenti primo e secondo comma, gli assegni personali ivi previsti restano suscettibili di riassorbimento ai sensi delle disposizioni in base alle quali gli assegni stessi sono stati attribuiti.

Art. 5.

Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è elevato da lire 100.000 a lire 200.000.

Art. 6.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 7.

Con effetto dal 1° maggio 1947, nei riguardi del personale civile non di ruolo contemplato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, la retribuzione da computare, ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza, di cui all'art. 2, lettera *a*), ed all'art. 8, 1° comma, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è quella effettivamente in godimento in base alla anzianità di servizio ai sensi del citato decreto n. 207.

Art. 8.

Con separati decreti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, si provvederà alla revisione, entro e non oltre i limiti dei miglioramenti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni, del trattamento economico:

a) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;

b) degli ufficiali giudiziari;

c) del personale aggregato delle carceri;

d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente art. 1;

f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'Esercito ed equiparati della Marina e dell'Aeronautica ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale degli Uffici del lavoro e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori, assuntori e dipendenti statali di cui alla lettera *a*) del presente articolo, nonchè ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

Art. 9.

Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalla tabella di cui all'allegato VIII al presente decreto. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.

Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al dipendente personale, mediante deliberazione dei competenti organi, le concessioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nel limite massimo di quelle previste dalle disposizioni in esse contenute, ferma inoltre la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione del precedente comma spetta al personale che presti servizio per almeno 42 ore settimanali. E' invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore alle 42 ore settimanali.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.

A favore dei Comuni e delle Provincie può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1947, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, da recuperare con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro. La spesa per i titoli suindicati è compresa fra quelle obbligatorie degli enti locali territoriali, con facoltà di eccedere, previa autorizzazione del Ministro per l'interno di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo s'intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 10.

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le Aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Provincie, dai Comuni e dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi da approvare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti degli aumenti percentuali risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 maggio 1947, risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 577, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado o categoria parificabile a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il miglioramento economico di cui al precedente comma può essere contenuto, in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ente ed alle particolari situazioni locali, in misura inferiore e deve essere congruamente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente la attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente art. 9 del presente decreto.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli Enti ed Istituti di cui sopra per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo. Agli Enti ed Istituti predetti si applica anche il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

I regolamenti organici concernenti la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica dei personali degli Enti ed Istituti contemplati dal precedente art. 10 devono essere approvati mediante provvedimenti da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il precedente comma si applica anche agli Enti ed Istituti suindicati, i cui personali siano tuttora disciplinati da regolamenti non approvati ai sensi del comma medesimo.

Art. 12.

Il sesto comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del precedente comma non si tiene conto della moglie legalmente separata o provvista a titolo proprio dell'indennità di cui ai precedenti commi del presente articolo o di analoga indennità (quale dipendente da altro ente pubblico o da ente di diritto pubblico, o parastatale, o da azienda privata) nè dei figli coniugati, nè dei figli che prestino servizio retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici locali o di diritto pubblico o parastatali o di aziende private o che siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a lire 4000 mensili, nè infine dei figli ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in servizio militare ».

Art. 13.

L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo precedente si considera sufficiente per il proprio mantenimento un reddito di lire 5000 mensili e per il mantenimento delle altre persone un ulteriore reddito di lire 4000 mensili per ciascuna di esse ».

Art. 14.

L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1946, dal seguente:

« Ferme restando le condizioni previste dall'art. 1 — penultimo comma — del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, la facoltà di elevare l'aliquota dell'indennità di carovita a favore dei personale con sede di servizio nei comuni per i quali ricorrano le condizioni predette, si intende applicabile nei soli riguardi dei dipendenti aventi sede di servizio nei comuni che appartengano alla stessa provincia in cui trovasi il comune maggiore e che dal medesimo non siano distanti più di trenta chilometri misurati su via ordinaria fra le rispettive sedi comunali ».

Art. 15.

Il contributo a favore dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dell'Opera di previdenza del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è elevato dal 2 per cento al 4 per cento con effetto dal 1° luglio 1947, ferma restando la ripartizione in parti uguali fra l'Amministrazione e il personale.

Con decreti del Capo provvisorio dello Stato da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro — di concerto con quello per i trasporti per quanto riguarda l'Opera di previdenza per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — saranno rivedute le prestazioni dovute dal 1° luglio 1947 a favore degli iscritti alle predette Opere di previdenza.

Art. 16.

Il limite massimo della retribuzione spettante agli estranei all'Amministrazione dello Stato, incaricati di speciali studi a norma dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga disposizione, è stabilito in importo pari allo stipendio iniziale previsto per il personale statale di grado quinto.

Nei riguardi degli insegnanti di Università o di Istituti di istruzione superiore, incaricati di studi o della direzione di uffici ai sensi del citato art. 57 o di altra analoga disposizione, il limite massimo della retribuzione è pari ad un terzo dell'importo di cui al precedente comma.

Art. 17.

La percentuale d'aumento di stipendio risultante per i primi due gradi dell'ordinamento gerarchico, approvato con il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dal rapporto fra gli stipendi indicati per i predetti gradi nella tabella n. 1 dell'allegato I al presente decreto e gli stipendi in vigore al 31 maggio 1947 per i gradi medesimi si applica rispettivamente agli stipendi in vigore alla stessa predetta data per i Ministri e per i Sottosegretari di Stato.

Lo stipendio del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore al 31 maggio 1947 è incrementato di un importo pari a quello dell'aumento di stipendio risultante, in applicazione del precedente comma, per i Ministri Segretari di Stato.

L'importo mensile degli stipendi dei membri del Governo risultante dall'applicazione dei precedenti commi va arrotondato, per eccesso, a mille lire.

Fermo restando il disposto dell'art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per i Ministri Segretari di Stato e per i Sottosegretari di Stato, si considera, agli effetti della pensione e delle relative ritenute, lo stipendio del grado 1 del predetto ordinamento gerarchico,

Agli Alti Commissari sono attribuiti lo stipendio risultante per i Sottosegretari di Stato dall'applicazione dei precedenti primo e terzo comma, nonchè le indennità di carica e di alloggio previste dalle vigenti disposizioni per i Sottosegretari di Stato; ed agli Alti Commissari Aggiunti sono attribuite le competenze predette ridotta ciascuna di un quarto.

Agli effetti della pensione e delle relative ritenute per gli Alti Commissari e gli Alti Commissari Aggiunti si considerano rispettivamente gli stipendi dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la propria posizione di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Le cariche di membro del Governo, nonchè di Alto Commissario e di Alto Commissario Aggiunto, non danno titolo nè all'indennità di carovita nè ad altre competenze od assegni accessori stabiliti per i dipendenti statali in relazione al loro rapporto d'impiego.

Art. 18.

A decorrere dal 1° luglio 1947 e fino a quando il trattamento economico dei dipendenti statali non sarà adeguato all'entità e all'importanza delle funzioni ad essi attribuite, al personale stesso è rimborsato, a carico del bilancio dello Stato e delle Amministrazioni autonome di Stato, l'importo delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale sulle competenze di qualsiasi natura loro corrisposte in relazione alla posizione di dipendente statale.

Il rimborso di cui al precedente comma si applica anche a favore dei membri del Governo, degli Alti Commissari e degli Alti Commissari Aggiunti.

Il rimborso sarà effettuato contemporaneamente al pagamento delle competenze a carico dei capitoli di spesa su cui gravano le competenze medesime e le modalità di contabilizzazione in entrata e in uscita delle ritenute saranno stabilite con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai personali menzionati nel precedente art. 8.

Nei riguardi dei personali indicati nei precedenti articoli 9 e 10 il rimborso di cui al precedente primo comma può essere concesso previa deliberazione dei competenti organi degli Enti da cui i personali stessi dipendono ed il relativo onere farà carico ai bilanci degli Enti stessi.

Art. 19.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 7, 14, 15 e 18, ha effetto dal 1° giugno 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 62 — FRASCA

ALLEGATO I.

Stipendi per gli ufficiali, i magistrati, gli insegnanti e gli altri personali civili dei gruppi A, B, C.

Tabella n. 1

PERSONALE DEI GRUPPI *A*, *B* e *C* DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO

GRADO	STIPENDI					Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*
I	720.000	—	—	—	—	—	—	—
II	630.000	—	—	—	—	—	—	—
III	570.000	—	—	—	—	—	—	—
IV	480.000	510.000	540.000	—	—	4	—	—
V	370.000	385.000	400.000	—	—	4	—	—
VI	305.000	315.000	325.000	—	—	4	4	—
VII	260.000	266.000	274.000	—	—	4	4	—
VIII	230.000	235.000	240.000	—	—	4	4	4
IX	201.000	206.000	211.000	216.000	—	4	4, 4, 5	4, 5, 5
X	175.000	180.000	185.000	190.000	—	3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
XI	150.000	154.000	158.000	164.000	—	2	2, 2, 3	4
XII	124.000	127.000	130.000	133.000	136.000	2	2	3
XIII	108.000	112.000	116.000	120.000	122.000	—	—	2

Nota. — Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi, i sottotenenti maestri di scherma ed i maestri direttori di banda sono ammessi a tre successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di L. 175.000, 180.000, 185.000, 190.000 ed i tenenti e i capitani del predetto Corpo sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi, rispettivamente, per i primi di L. 201.000 e 206.000 e per i secondi di L. 230.000 e 235.000.

Tabella n. 2

Segue: ALLEGATO I

STIPENDI PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

durante i primi tre mesi di richiamo in servizio (salvo il trattamento più favorevole eventualmente spettante in base al secondo comma dell'articolo 158 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395)

	Stipendio
Generale designato d'Armata ed equiparati	568.000
Generale di Corpo d'armata	518.000
Generale di divisione	431.000
Generale di brigata	334.000
Colonnello	281.000
Tenente colonnello	241.000
Maggiore	208.000
Capitano	186.000
Tenente	165.000
Sottotenente	143.000

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il tesoro:
DEL VECCHIO

ALLEGATO II.

Stipendi per gli agenti subalterni

Tabella n. 1

PERSONALE SUBALTERNO COMUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Commesso capo	141.000	145.000	150.000	—	—	—	3
Primo commesso	136.000	138.000	141.000	—	—	—	4
Usciere capo	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	4
Usciere	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	4
Inserviente	90.000	95.000	99.000	103.000	106.000	—	2
Capo agente tecnico	138.000	142.000	147.000	—	—	—	3
Agente tecnico	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	137.000	4

ALLEGATO II

Tabella n. 2

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Agenti di sanità pubblica								
Capo guardia	132.000	136.000	140.000	143.000	—	—	—	4
Guardia di sanità	115.000	118.000	121.000	127.000	130.000	—	—	4
Istituto superiore di sanità								
Sorvegliante capo	147.000	—	—	—	—	—	—	—
Sorvegliante	138.000	142.000	—	—	—	—	—	4
Agente tecnico	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 3

MINISTERO DELLE FINANZE

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Tasse sugli affari								
Bollatore capo e indicatore capo del registro	134.000	136.000	138.000	—	—	—	—	4
Bollatore e indicatore del registro	116.000	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	4
Canali patrimoniali dello Stato								
Assistente idraulico	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	—	4
Custode	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	—	4
Dogane								
Commesso	110.000	115.000	119.000	123.000	130.000	136.000	—	4
Laboratori chimici delle Dogane								
Operaio	114.000	116.000	120.000	128.000	134.000	140.000	—	4
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato								
Agente di custodia	140.000	143.000	147.000	—	—	—	—	4
Agente di controllo	125.000	128.000	133.000	137.000	—	—	—	4
Commesso	114.000	117.000	120.000	123.000	—	—	—	4
Maestra alle lavorazioni	116.000	120.000	125.000	129.000	134.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 4

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione centrale								
Primo custode del Museo coloniale	127.000	130.000	133.000	136.000	140.000	—	—	4
Custode	107.000	112.000	115.000	119.000	121.000	124.000	—	4

Segue: ALLEGATO II
Tabella n. 5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Personale proveniente dalla cessata Real casa								
Sorvegliante	120.000	123.000	127.000	130.000	136.000	140.000	143.000	4
Agente di custodia	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	—	4
Università ed Istituti di istruzione superiore, osservatori astronomici e scuola normale superiore di Pisa								
Tecnico	116.000	120.000	125.000	130.000	136.000	142.000	147.000	4
Levatrice	116.000	119.000	123.000	128.000	132.000	—	—	4
Levatrice assistente	103.000	110.000	115.000	118.000	—	—	—	4
Bidello e custode	106.000	110.000	115.000	118.000	121.000	127.000	132.000	4
Scuola magistrale di educazione dei ciechi in Roma								
Bidello-custode	106.000	110.000	115.000	118.000	121.000	127.000	132.000	4
Scuola ostetrica di Venezia								
Levatrice superiore	116.000	119.000	123.000	128.000	132.000	—	—	4
Università di Napoli (Ruolo transitorio)								
Bacillare dell'Istituto di anatomia patologica	106.000	110.000	115.000	118.000	121.000	127.000	132.000	4
Curatore della collezione elmintologica italiana	116.000	120.000	125.000	130.000	136.000	142.000	147.000	4

Segue: ALLEGATO II
Segue: *Tabella n. 5*

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Giardino coloniale di Palermo								
Capo coltivatore	115.000	119.000	124.000	129.000	136.000	141.000	146.000	4
Scuole medie								
Macchinista	116.000	119.000	123.000	128.000	132.000	—	—	4
Bidello	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	—	4
Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica								
Custode	106.000	110.000	115.000	118.000	121.000	127.000	132.000	4
Biblioteche pubbliche governative								
Custode capo	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	—	4
Custode	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	—	4
Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità								
Primo custode	127.000	130.000	133.000	136.000	140.000	—	—	4
Custode e guardia notturna	107.000	112.000	115.000	119.000	121.000	124.000	—	4
Calcografia, opificio di pietre dure e gabinetto fotografico								
Operatore	114.000	117.000	123.000	129.000	136.000	140.000	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 6

MINISTERO DELL'INTERNO

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Pubblica Sicurezza								
Usciere di Questura	111.000	115.000	117.000	120.000	123.000	—	—	4
Archivi di Stato								
Custode	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	—	4
Usciere	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	—	4
Inserviente	90.000	95.000	98.000	103.000	106.000	—	—	2

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 7

MINISTERO DELLA DIFESA (Esercito)

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione Centrale								
Legatore di libri e commesso di magazzino	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 8

MINISTERO DELLA DIFESA (Marina)

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione Centrale								
Commesso di cassa	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	—	4
Servizio dei fari e del segnalamento marittimo								
Agente capo	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	—	4
Agente	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 9

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Stazioni Sperimentali Agrarie								
Tecnico	116.000	120.000	125.000	130.000	136.000	142.000	147.000	4
Bidello	106.000	110.000	115.000	118.000	121.000	127.000	132.000	4
Servizi di meteorologia e climatologia								
Custode	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	—	4
Stabilimenti ittiogenici								
Capo piscicultore	132.000	136.000	139.000	142.000	—	—	—	4
Piscicultore	114.000	117.000	120.000	125.000	130.000	—	—	4
Laboratorio centrale di idrobiologia								
Preparatore	114.000	117.000	120.000	125.000	130.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 10

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi								
Commesso superiore, messaggere di 1ª classe ed equiparato	143.000	147.000	—	—	—	—	—	4
Messaggere di 2ª classe ed equiparato	129.000	134.000	138.000	142.000	—	—	—	4
Primo commesso ed equiparato	114.000	117.000	120.000	124.000	128.000	—	—	3
Commesso ed equiparato	90.000	95.000	100.000	106.000	112.000	—	—	2

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 11

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	A 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione metrica								
Bollatore usciere	106.000	110.000	114.000	117.000	120.000	123.000	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 11

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione autonoma delle strade statali								
Capo cantoniere di 1ª classe . . .	138.000	142.000	147.000	—	—	—	—	3
Capo cantoniere di 2ª classe . . .	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	137.000	—	4

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per il tesoro:
DEL VECCHIO

ALLEGATO III

Paghe dei salariati e retribuzioni degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi

Tabella n. 1

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI PERMANENTI E TEMPORANEI

CLASSI DI PAGA	Gruppo dei Capi operai	1ª categoria specializzati	2ª categoria qualificati	3ª categoria comuni	4ª categoria manovali	5ª categoria apprendisti	6ª categoria operaie specializzate	7ª categoria operaie comuni
1ª	480,80	410,80	358,60	342,40	326,80	226,80	340,40	282 —
2ª	488 —	419,20	367,80	345,60	330 —	234 —	344,40	287,20
3ª	495,20	427,60	377 —	350,80	334 —	—	348,40	292,40
4ª	502,40	436 —	336,60	354,80	338 —	—	352,80	297,60
5ª	510,80	444,40	395,80	360 —	342,40	—	356,80	302,80
6ª	—	452,40	405,40	365,20	346,40	—	361,20	308 —
7ª	—	460,80	414,60	370,40	350,80	—	365,20	313,20
8ª	—	469,20	423,80	375,60	354,80	—	369,20	318,40
9ª	—	480,80	438 —	—	—	—	—	—

Segue: ALLEGATO III

Tabella n. 2

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI TEMPORANEI DELLA MARINA MILITARE CON DENOMINAZIONE DI « AGENTI AUSILIARI DEI FARI »

QUALIFICA DEL PERSONALE	Per il 1° anno di servizio	Dal 2° al 4° anno	Dal 5° all'8° anno	Dal 9° anno in poi
A. A. specializzati per segnalamenti di 1ª categoria.	286	312	333	359
A. A. non specializzati per segnalamenti di 1ª categoria	271	289	305	315
A. A. per segnalamenti di 2ª categoria	260	276	286	293
A. A. per segnalamenti di 3ª categoria	177	195	208	221

Segue: ALLEGATO III

Tabella n. 3

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI

AUMENTI PERIODICI	Per la vigilanza finanziaria marittima e lacuale			Per i servizi delle strade nazionali e tronchi idraulici			
	Gruppo I	Gruppo II		Gruppo III		Gruppo IV	
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Cantonieri scelti 1ª classe	Cantonieri scelti 2ª classe	Cantonieri	Guardiani idraulici
1°	10.400	9.700	8.800	9.500	9.100	(a) 8.800	8.600
2°	10.800	9.900	9.000	9.700	9.300	8.900	8.800
3°	11.100	10.100	9.100	9.800	9.400	9.000	9.000
4°	11.500	10.300	9.400	9.900	9.500	9.100	9.300
5°	11.900	10.400	9.700	—	—	—	—

(*a*) Retribuzione unica degli allievi cantonieri.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

ALLEGATO IV.

Stipendi e paghe per i sottufficiali

Tabella n. 1

SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO (esclusi quelli dell'Arma dei Carabinieri)

GRADO	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia . . .	138.000	143.000	150.000	158.000	163.000	169.000	4, 4, 4, 4, 3	18, 22, 26, 30, 33
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	134.000	140.000	146.000	153.000	158.000	164.000	4, 4, 4, 4, 3	18, 22, 26, 30, 33
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	121.000	127.000	132.000	136.000	—	—	4, 4, 3	14, 18, 21
Maresciallo ordinario . . .	115.000	118.000	122.000	127.000	—	—	4	10, 14, 18

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	Con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	253	—	266	279	292	303	—
Sergente	212	247	—	—	—	—	—

Segue: ALLEGATO IV

Tabella n. 2

SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

GRADO	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Capo di 1ª classe	134.000	140.000	146.000	153.000	158.000	164.000	4, 3, 3, 3, 3	16, 19, 22, 25, 28
Capo di 2ª classe	121.000	127.000	132.000	136.000	—	—	4, 3, 2	14, 17, 19
Capo di 3ª classe	115.000	118.000	122.000	127.000	—	—	4, 4, 3	10, 14, 17

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Secondo capo	253	—	266	279	292	303	—
Sergente	212	—	—	—	—	—	—

Nota - La paga giornaliera dei secondi capi vincolati con ferma di leva è di lire 212.

Segue: ALLEGATO IV

Tabella n. 3

SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA

GRADO	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia . . .	138.000	143.000	150.000	158.000	163.000	169.000	4, 3, 3, 3, 3	16, 19, 22, 25, 28
Maresciallo di 1ª classe . .	134.000	140.000	146.000	153.000	158.000	164.000	4, 3, 3, 3, 3	—
Maresciallo di 2ª classe . .	121.000	127.000	132.000	136.000	—	—	4, 3, 2	—
Maresciallo di 3ª classe . .	115.000	118.000	122.000	127.000	—	—	4, 4, 3	—

GRADO	Paghe giornaliere						
	Iniziali	Con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	253	—	266	279	292	303	—
Sergente	212	247	—	—	—	—	—

Nota. — La paga giornaliera dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è, rispettivamente, di L. 212 e di L. 197.

Segue: ALLEGATO IV

Tabella n. 4

SOTTUFFICIALI DEI CARABINIERI, DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

GRADO	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici (a)	Anni di servizio complessivo (b)
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia dei carabinieri e della guardia di finanza	143.000	151.000	158.000	164.000	172.000	—	4, 4, 3, 3	16, 20, 23 26
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	140.000	147.000	153.000	159.000	167.000	—	4, 4, 3, 3	16, 20, 23 26
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra . .	132.000	136.000	139.000	142.000	149.000	—	3	13, 16, 19 22
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	123.000	127.000	129.000	132.000	134.000	138.000	3	9, 12, 15 18, 21

(a) Esclusi i sottufficiali del Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza.
(b) Richiesti per gli aumenti periodici dei sottufficiali del Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza.

Segue: ALLEGATO IV

Segue: Tabella n. 4

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	292	297	310	320	328	332	336
Vice brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	284	292	303	310	320	328	—

Nota. — La presente tabella è applicabile anche ai sottufficiali del Corpo Equipaggi Militari Marittimi, categoria Servizi portuali, ai quali con l'art. 102 del Testo unico 18 giugno 1931, n. 914, è stato transitoriamente conservato il trattamento dei sottufficiali delle Capitanerie di Porto da cui provengono, nonchè al personale dei corrispondenti gradi del Corpo delle Foreste.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per il tesoro:
DEL VECCHIO

ALLEGATO V.

Paghe dei graduati e militi

MILITARI DI TRUPPA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA; GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI

GRADO	PAGHE					
	Iniziali	Alla ammissione alla 1ª rafferma triennale ovvero con 3 anni di servizio	Alla ammissione alla 2ª rafferma triennale ovvero con 6 anni di servizio	Alla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 9 anni di servizio	Al compimento del 3° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 12 anni di servizio	Al compimento del 6° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 15 anni di servizio
Appuntato dei carabinieri e della guardia di finanza, guardia scelta di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri	234	247	259	272	285	297
Carabiniere, finanziere, guardia di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia . . .	219	237	246	257	266	272

Carabiniere ausiliario 197

Nota. — La presente tabella si applica anche al personale dei corrispondenti gradi del Corpo delle Foreste.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per il tesoro:
DEL VECCHIO

ALLEGATO VI.

Stipendi del personale di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI Iniziali	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	all'8° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
			PERSONALE DEGLI UFFICI										
A	1°	IV	Capo servizio principale Capo compartimento di 1ª classe Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe	480.000	510.000	540.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	2°	V	Ispettore capo superiore	370.000	385.000	400.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	3°	VI	Ispettore capo Cassiere principale	305.000	315.000	325.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	4°	VII	Ispettore principale Cassiere di 1ª classe	260.000	266.000	274.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	5°	VIII	Ispettore di 1ª classe Cassiere di 2ª classe	230.000	235.000	240.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	6°	IX	Ispettore di 2ª classe	206.000	210.000	—	—	—	—	—	—	—	1
A	7°	X	Allievo ispettore	185.000	189.000	—	—	—	—	—	—	—	1
B	6°	IX	Segretario capo Segretario tecnico capo Disegnatore capo Revisore capo Assistente lavori capo	201.000	206.000	211.000	216.000	—	—	—	—	—	4, 4, 5
B	7°	X	Segretario principale *ad personam* Segretario tecnico principale *ad personam* Disegnatore principale *ad personam* Revisore principale *ad personam*	190.000	194.000	—	—	—	—	—	—	—	4
B	8°	X	Segretario principale Segretario tecnico principale Disegnatore principale Revisore principale Assistente lavori principale	175.000	180.000	185.000	190.000	—	—	—	—	—	4, 4, 5

Segue: ALLEGATO VI

Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI Iniziali	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	all'8° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
B	9°	XI	Segretario Segretario ecnico Disegnatore Assistente lavori	150.000	154.000	158.000	164.000	167.000	170.000	—	—	—	2, 2, 3, 3, 3
C	6°	IX	Applicato capo Aiutante disegnatore capo Aiutante assistente lavori capo	201.000	206.000	211.000	216.000	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	7°	X	Applicato principale *ad personam*	190.000	104.000	—	—	—	—	—	—	—	4
C	8°	X	Applicato principale Aiutante disegnatore principale Aiutante assistente lavori principale	175.000	180.000	185.000	190.000	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	9°	XI	Applicato Aiutante disegnatore di 1ª classe Aiutante assistente lavori	150.000	154.000	158.000	164.000	167.000	170.000	—	—	—	4, 4, 4, 4, 4
d'ord.	9°	—	Scrivana principale	150.000	154.000	158.000	164.000	167.000	170.000	—	—	—	4, 4, 4, 4, 4
»	10°	—	Aiutante	127.000	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	143.000	145.000	2,2,2,2,2,2,2,2
»	»	—	Alunno d'ordine Aiutante disegnatore Sorvegliante dei lavori	124.000	127.000	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
»	»	—	Scrivana	119.000	121.000	124.000	127.000	129.000	132.000	134.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
subalt.	11°	—	Commesso Usciere capo	124.000	127.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
»	12°	—	Usciere di 1ª classe	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
»	13°	—	Usciere	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	129.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
»	14°	—	Inserviente	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3

Nota. — Gli stipendi del Direttore generale e del Vice direttore generale sono, rispettivamente, quelli del grado III e IV delle altre Amministrazioni statali.

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	all'8° aumento	
	PERSONALE DELLE STAZIONI										
5°	Capo stazione superiore	235.000	240.000	245.000	—	—	—	—	—	—	4,4
6°	Capo stazione principale Capo gestione principale	207.000	210.000	213.000	216.000	220.000	224.000	—	—	—	2,2,2,3,4,
7°	Capo stazione di 1ª classe Capo gestione di 1ª classe Capo telegrafista di 1ª classe	188.000	192.000	196.000	200.000	204.000	208.000	—	—	—	2,2,2,3,3,
8°	Capo stazione di 2ª classe Capo gestione di 2ª classe Capo telegrafista di 2ª classe	180.000	182.000	185.000	188.000	192.000	196.000	200.000	—	—	2,2,2,3,3,3
9°	Capo stazione di 3ª classe *ad personam* Capo gestione di 3ª classe *ad personam* Capo telegrafista di 3ª classe *ad personam*	164.000	168.000	172.000	176.000	179.000	182.000	185.000	—	—	2,2,2,3,3,3
9°	Sottocapo	151.000	155.000	158.000	164.000	167.000	170.000	172.000	—	—	2,2,2,3,3,3
10°	Aiutante	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	142.000	145.000	147.000	2,2,2,2,2,2,2,2
»	Alunno d'ordine	127.000	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	—	—	2,2,2,2,3,3
»	Scrivana	123.000	127.000	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	—	—	2,2,2,3,3,3
11°	Manovratore capo	122.000	124.000	127.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000	—	2,2,2,2,2,2,3
»	Deviatore capo	122.000	124.000	127.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000	—	2,2,2,2,3,3,3
»	Guardamerci	120.000	122.000	124.000	127.000	130.000	132.000	134.000	136.000	—	2,2,2,2,2,3,3
12°	Capo squadra manovratori	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	—	2,2,2,2,2,2,3
»	Capo squadra deviatori	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	—	2,2,2,2,3,3,3
»	Guardasala	116.000	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	134.000	—	2,2,2,2,2,3,3
13°	Manovratore	114.000	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	—	—	2,2,2,2,3,3
»	Deviatore	114.000	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	—	—	2,2,3,3,3,3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	Iniziali	STIPENDI al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	all'8° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
	PERSONALE DEI TRENI										
7°	Capo personale viaggiante principale	180.000	182.000	184.000	186.000	188.000	190.000	192.000	194.000	197.000	1,2,2,2,2,2,3,3
»	Controllore viaggiante principale	176.000	178.000	180.000	182.000	184.000	186.000	188.000	190.000	192.000	1,2,2,2,2,2,3,3
8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe	170.000	172.000	174.000	176.000	178.000	180.000	182.000	185.000	188.000	1,2,2,2,2,2,3,3
»	Controllore viaggiante di 1ª classe	168.000	170.000	172.000	174.000	176.000	178.000	180.000	182.000	185.000	1,2,2,2,2,2,3,3
9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe *ad personam*	158.000	160.000	162.000	164.000	166.000	168.000	171.000	173.000	175.000	1,2,2,2,2,2,3,3
»	Controllore viaggiante di 2ª classe *ad personam*	156.000	158.000	160.000	162.000	164.000	166.000	168.000	171.000	173.000	1,2,2,2,2,2,3,3
9°	Capo personale viaggiante	153.000	155.000	157.000	159.000	162.000	164.000	166.000	168.000	170.000	1,2,2,2,2,2,3,3
»	Controllore viaggiante	151.000	153.000	155.000	157.000	159.000	162.000	164.000	166.000	168.000	1,2,2,2,2,2,3,3
»	Conduttore capo di 1ª classe	132.000	134.000	136.000	138.000	142.000	144.000	146.000	150.000	—	1,1,2,2,2,3,3
10°	Conduttore capo	123.000	127.000	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	—	2,2,2,2,2,3,3
11°	Conduttore principale	120.000	122.000	124.000	127.000	130.000	132.000	134.000	136.000	—	2,2,2,2,2,3,3
12°	Conduttore	116.000	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	134.000	—	2,2,2,2,2,3,3
13°	Frenatore	110.000	114.000	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	—	2,2,2,2,2,3,3
	PERSONALE DI MACCHINA										
5°	Capo deposito superiore	235.000	240.000	245.000	—	—	—	—	—	—	4,4
6°	Capo deposito principale	210.000	213.000	216.000	220.000	224.000	—	—	—	—	2,2,2,4
7°	Capo deposito di 1ª classe	192.000	196.000	200.000	204.000	208.000	212.000	—	—	—	2,2,2,3,3
8°	Capo deposito di 2ª classe	182.000	185.000	188.000	192.000	196.000	200.000	204.000	—	—	2,2,2,3,3,3
9°	Capo deposito di 3ª classe *ad personam*	172.000	176.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	—	—	2,2,2,3,3,3
9°	Capo deposito di 3ª classe	167.000	170.000	173.000	176.000	180.000	182.000	186.000	—	—	2,2,2,3,3,3
»	Macchinista di 1ª classe	146.000	150.000	152.000	154.000	156.000	158.000	160.000	164.000	—	1,1,2,2,2,3,3
10°	Macchinista di 2ª classe	138.000	141.000	143.000	145.000	147.000	150.000	152.000	154.000	—	2,2,2,2,2,3,3
11°	Macchinista di 3ª classe	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	143.000	145.000	149.000	—	2,2,2,3,3,3,3
»	Aiuto macchinista	122.000	124.000	127.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000	—	2,2,2,3,3,3,3
12°	Capo squadra accudienti e manovali *ad personam*	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	134.000	—	—	2,2,2,3,3,3
13°	Accudiente *ad personam*	114.000	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	—	—	2,2,2,3,3,3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI Iniziali	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	all'8° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
		PERSONALE	DELLA LINEA								
9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe	134.000	136.000	138.000	142.000	144.000	146.000	150.000	152.000	154.000	1,1,2,2,2, 3, 3, 3
10°	Sorvegliante della linea	127.000	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	143.000	145.000	2,2,2,2,2, 3, 3, 3
12°	Capo squadra cantonieri	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	134.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3
14°	Guardiano *ad personam* / Cantoniere	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3
		PERSONALE ADDETTO AL	SERVIZIO DI VIGILANZA								
10°	Capo guardia *ad personam*	123.000	127.000	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
12°	Sotto capo guardia *ad personam*	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	134.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3
13°	Guardia *ad personam*	114.000	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3
		PERSONALE TECNICO	ED OPERAIO								
5°	Capo tecnico superiore	235.000	240.000	245.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo tecnico principale	207.000	210.000	213.000	216.000	220.000	224.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 4
7°	Capo tecnico di 1ª classe	188.000	192.000	196.000	200.000	204.000	208.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo tecnico di 2ª classe	180.000	182.000	185.000	188.000	192.000	196.000	200.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe *ad personam*	168.000	172.000	176.000	179.000	182.000	185.000	188.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe	151.000	155.000	158.000	164.000	167.000	170.000	173.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
10°	Sottocapotecnico	138.000	141.000	143.000	145.000	147.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
11°	Verificatore *ad personam*	128.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	143.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Operaio di 1ª classe	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Operaio	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	129.000	131.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
14°	Aiutante operaio	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	—	1, 2, 2, 2, 3, 3, 3
		PERSONALE DI	MANOVALANZA								
12°	Capo squadra manovali	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	2,2,2,2,3, 3, 3, 3
14°	Manovale	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3
—	Manovale (donna)	85.000	89.000	91.000	95.000	98.000	—	—	—	—	2, 3, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI

Grado	Qualifica	Stipendi: Iniziali	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	all'8° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO										
5°	Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe	235.000	240.000	245.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe	210.000	213.000	216.000	220.000	224.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 4
7°	Ufficiale navale di 1ª classe Ufficiale macchinista di 1ª classe	188.000	192.000	196.000	200.000	204.000	208.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
8°	Ufficiale navale di 2ª classe Ufficiale macchinista di 2ª classe	180.000	182.000	185.000	188.000	192.000	196.000	200.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe *ad personam* Ufficiale macchinista di 3ª classe *ad personam*	164.000	168.000	172.000	176.000	179.000	182.000	185.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe Ufficiale macchinista di 3ª classe	158.000	164.000	167.000	170.000	173.000	176.000	180.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
10°	Primo nostromo Capo motorista Capo elettricista	138.000	141.000	143.000	145.000	147.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
11°	Secondo nostromo Motorista di 1ª classe Elettricista di 1ª classe	128.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	143.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Motorista Elettricista Carpentiere di 1ª classe	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Marinaio scelto Fuochista Carpentiere	114.000	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
14°	Marinaio	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	—	1, 2, 2, 2, 3, 3, 3
14°	Carbonaio	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3

Nota. **– Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.**

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per il tesoro:
DEL VECCHIO

ALLEGATO VII.

Personale non di ruolo

Tabella n.

RETRIBUZIONI MENSILI
DEL PERSONALE CIVILE STATALE NON DI RUOLO

disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, e di quello assunto a ferma temporanea ai sensi del regio decreto 8 giugno 1942, n. 740

	Retribuzione mensile (a)
CATEGORIA I. — Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado X o superiore	L. 12.500
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado XI	» 11.500
CATEGORIA II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo *B*	» 10.300
CATEGORIA III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C* e personale a ferma temporanea assunto per servizio di copia	» 8.800
CATEGORIA IV. — Personale assunto anche a ferma temporanea per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno	» 7.500

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Segue: ALLEGATO VII

Tabella n. 2

PERSONALE A CONTRATTO
DELLA AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI
(A.N.A.S.)

Qualifica	Retribuzione annua iniziale (a)
Ingegneri	L. 150.000
Vice segretari	» 147.000
Aiuto segretari, geometri	» 141.000
Disegnatori	» 136.000
Assistenti	» 132.000
Archivisti	» 123.000
Applicati, casellanti, bigliettai	» 115.000
Dattilografi	» 99.000
Uscieri	» 98.000

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il tesoro:
DEL VECCHIO

ALLEGATO VIII.

Stipendi dei segretari comunali e dei segretari provinciali

Tabella n. 1

SEGRETARI COMUNALI

Grado	Qualifica	Stipendi: Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
I	Segretario generale di 1ª classe	370.000	385.000	400.000	—	—	4
II	Segretario generale di 2ª classe	305.000	315.000	325.000	—	—	4
III	Segretario capo di 1ª classe	260.000	266.000	274.000	—	—	4
IV	Segretario capo di 2ª classe	230.000	235.000	240.000	245.000	—	4
V	Segretario capo di 3ª classe	201.000	206.000	211.000	216.000	—	4
VI	Segretario di 1ª classe	175.000	180.000	185.000	190.000	—	4, 4, 5
VII	Segretario di 2ª classe	150.000	154.000	158.000	164.000	170.000	2, 2, 3, 3
VIII	Segretario di 3ª classe	124.000	127.000	130.000	133.000	136.000	2

Nota. — Per l'assegnazione del grado ai segretari comunali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851 e annessa tabella *A*.

Segue: ALLEGATO VIII

Tabella n. 2

SEGRETARI PROVINCIALI

Grado	Qualifica	Stipendi: Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
I	Segretario provinciale generale di 1ª classe	370.000	385.000	400.000	—	4
II	Segretario provinciale generale di 2ª classe	305.000	315.000	325.000	—	4
III	Segretario provinciale capo di 1ª classe	260.000	266.000	274.000	—	4
IV	Segretario provinciale capo di 2ª classe	230.000	235.000	240.000	245.000	4

Nota. — Per l'assegnazione del grado ai segretari provinciali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851 e annessa tabella *B*.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il tesoro:
DEL VECCHIO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 30 (4100963) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.